

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DI FACTORIT SPA

In data 21 giugno 2013, in Milano

Factorit S.p.A. rappresentata dal signor Antonio De Martini, Consigliere delegato

e

l'**Associazione Sindacale dell'Area Direttiva e delle Alte professionalità del Credito ed enti assimilati, delle Società Assicurative e delle Agenzie Esattoriali** (Dircredito) rappresentata dalla signora Giuseppina Passante ;

la **Federazione Italiana Bancari e Assicurativi** (Fiba - Cisl) rappresentata dal signor Franco Ferrè;

la **Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito** (Fisac - Cgil) rappresentata dal signor Sandro Moretti;

premesse che

il presente Contratto Integrativo Aziendale (CIA) costituisce una normativa unitaria e inscindibile per tutto il personale di Factorit inquadrato nelle categorie delle aree professionali e dei quadri direttivi.

Le parti convengono che il presente accordo sostituisce integralmente qualunque intesa precedentemente sottoscritta in merito agli argomenti trattati.

1. Decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo aziendale, dove diversamente determinato, decorre dalla data di stipula e avrà durata fino al 31/12/2014.

2. Premio aziendale di produttività

La misura della produttività e redditività di Factorit per l'anno 2012 viene definita in base alle seguenti formule:

- variazione % del **MARGINE DI INTERMEDIAZIONE (MI)** rispetto al precedente esercizio;
- variazione % delle **COMMISSIONE ATTIVE (CA)** rispetto al precedente esercizio;

Viene concordato di erogare al personale, inquadrato nel 3° livello della terza area professionale, in relazione alla variazione del risultato delle formule sopra esposta, gli importi indicati nella tabella sotto riportata:

TABELLA

2012			
MI		CA	
%	VALORE €	%	VALORE €
>30	544	>30	544
30	510	30	510
>20		>20	
20	488	20	488
>15		>15	
15	456	15	456
>5		>5	
5	425	5	425
>-5		>-5	
-5	412	-5	412
>-15		>-15	
-15	399	-15	399
>-20		>-20	
<-20	382	<-20	382

Il premio complessivo così ottenuto viene riparametrato in base alla seguente scala:

2^ Area 1° Livello	136,60
2^ Area 2° Livello	136,60
2^ Area 3° Livello	136,60
3^ Area 1° Livello	136,60
3^ Area 1° Livello (inserimento professionale)	136,60
3^ Area 2° Livello	136,60
3^ Area 3° Livello	136,60
3^ Area 4° Livello	146,85
Quadro Direttivo 1° livello	167,45
Quadro Direttivo 2° livello	178,00
Quadro Direttivo 3° livello	199,40
Quadro Direttivo 4° livello	235,40

La misura della produttività e redditività di Factorit per l'anno 2013 e 2014 viene definita in base alle seguenti formule:

- variazione % del **MARGINE DI INTERESSE del triennio** 2013/2012/2011 (e successivamente 2014/2013/2012) rispetto al precedente triennio 2012/2011/2010 (e successivamente 2013/2012/2011);
- variazione % delle **COMMISSIONE NETTE del triennio** 2013/2012/2011 (e successivamente 2014/2013/2012) rispetto al precedente triennio 2012/2011/2010 (e successivamente 2013/2012/2011).

Viene concordato di erogare al personale, inquadrato nel 3° livello della terza area professionale, in relazione alla variazione del risultato delle formule sopra esposte, gli importi indicati nella tabella sotto riportata:

TABELLA

2013 e 2014			
M.Interesse		C. Nette	
%	VALORE €	%	VALORE €
>30	750	>30	650
30	650	30	550
>15		>15	
15	550	15	450
>-3		>-3	
-3	450	-3	350
>-10		>-10	
<-10	350	<-10	250

Il premio così determinato subisce maggiorazioni o diminuzioni in relazione alla % di incremento o decremento del risultato della seguente formula, secondo la tabella sotto riportata:

- media dell'**UTILE NETTO** degli ultimi 3 anni (compreso l'anno di riferimento) rispetto alla media dei 3 anni precedenti l'esercizio di riferimento.

TABELLA

MEDIA UTILE NETTO			
%	% BONUS	%	% MALUS
>-20	10	<-20	-10
40		-45	
>40	12,50	<-45	-12,50
60		-60	
>60	15	<-60	-15
75		-75	
>75	20	<-75	-20

Il premio complessivo così ottenuto, viene riparametrato in base alla scala parametrata sopra riportata.

NOTA A VERBALE

Ai sensi di quanto disposto dal vigente CCNL, le parti concordano quanto segue:

- il PREMIO AZIENDALE non è computabile ai fini del trattamento di fine rapporto.

In deroga a quanto disposto dal vigente CCNL, le parti definiscono inoltre quanto segue:

- il PREMIO AZIENDALE viene erogato, di norma, con la retribuzione del mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, al personale che risulti in servizio alla data di erogazione e abbia, al 31 dicembre dell'anno di riferimento, superato il periodo di prova;
- fermo restando quanto disposto al punto che precede, per il personale assunto in corso d'anno, il PREMIO AZIENDALE viene erogato proporzionalmente ai mesi di lavoro prestato, con decorrenza di maturazione dal mese successivo al termine del periodo di prova;
- al personale postosi in quiescenza viene riconosciuto, a titolo analogo e definitivo, proporzionalmente ai mesi di lavoro prestato, un premio pari a quello riconosciuto nell'anno immediatamente precedente.

3. Previdenza complementare

Per la disciplina delle adesioni al Fondo di Previdenza complementare si fa riferimento all'accordo aziendale del 25/05/2012.

La contribuzione a carico dell'azienda viene parificata per tutti gli iscritti: l'aliquota del contributo aziendale viene stabilita al **2,80%** a decorrere dal mese della firma dell'accordo.

Per tutti i dipendenti che alla data del presente contratto percepiscono un contributo maggiore, questo viene mantenuto.

4. Polizza sanitaria

Per tutti i dipendenti valgono gli accordi tempo per tempo vigenti con Reale Mutua (o altra compagnia assicurativa) secondo quanto definito nelle singole polizze.

Entro il 30 novembre di ogni anno le parti si incontrano per verificare l'andamento dell'utilizzo della polizza. A questo scopo l'Azienda mette a disposizione delle RSA tutti i dati e le informazioni ricevuti dalla Compagnia assicurativa.

5. Polizza infortuni professionali ed extraprofessionali

Polizza Reale Mutua 2011/05/2313723 e/o eventuali successive integrazioni.

Tale copertura è valida 24 ore su 24 ore e i relativi premi sono a carico dell'Azienda.

6. Buono pasto

A ciascun dipendente con orario di lavoro a tempo pieno viene riconosciuto un buono per la consumazione del pasto meridiano del valore di **5,29** euro, per ogni giornata lavorativa effettuata comprensiva di pausa pranzo.

I dipendenti part-time con orario lavorativo che comprende la pausa pranzo ricevono un buono pasto del valore di **5,29** euro per ogni giornata lavorativa effettuata.

Ai dipendenti part-time con orario lavorativo sotto la soglia indicata, il buono pasto viene erogato in proporzione.

7. Indennità di intervento

Il dipendente che venga contattato al di fuori dell'orario di lavoro affinché si rechi sul luogo di lavoro per necessità urgenti ed improrogabili spetta:

- nel caso delle aree professionali il compenso per il lavoro straordinario svolto durante l'intervento medesimo con un minimo di 1,30 ore;
- il rimborso delle spese viaggio sostenute;
- nel caso di intervento notturno (compreso tra le ore 22 e le ore 6) il pagamento dello straordinario notturno.

Al dipendente cui venga richiesto un intervento da remoto in caso di situazioni di emergenza o particolari, spetta quanto previsto al primo alinea.

8. Prestazione e reperibilità in giornate sensibili

Al dipendente cui venga richiesto un intervento extra nelle giornate "sensibili", viene corrisposta un'indennità aggiuntiva pari a 50 euro.

Si intendono per giornate sensibili le seguenti date: Natale, Pasqua, 1 Gennaio, Epifania, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre.

9. Formazione e aggiornamento professionale

Le eventuali spese per la partecipazione ai corsi, sostenute dal dipendente, saranno rimborsate dall'Azienda, previa presentazione dell'idonea documentazione.

10. Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio

Ai lavoratori non laureati che conseguano, trascorsi due anni dalla data di assunzione, una delle lauree che davano titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale ai sensi dell'art. 55 del CCNL 8/12/2007, viene attribuito, per una sola volta, un premio lordo di **1.000,00** euro.

La concessione è comunque subordinata alla presentazione di idonea certificazione.

Detto importo, ai sensi dell'art. 75 del CCNL 8/12/2007, non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto.

11. Borse di studio

Ai figli o persone a carico del dipendente iscritti o frequentanti corsi di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria di 1° e 2° grado o di qualificazione professionale, statali, private, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, ovvero corsi di laurea e corsi di specializzazione frequentati dopo il diploma o dopo la laurea purché riconosciuti da ente pubblico nazionale e/o comunitario, vengono attribuite borse di studio nella misura di:

- 80,00** euro per gli studenti delle elementari;
- 200,00** euro per gli studenti delle medie inferiori;
- 300,00** euro per gli studenti delle scuole medie superiori;
- 500,00** euro per gli studenti universitari;
- 500,00** euro per gli studenti dei corsi di specializzazione.

La corresponsione delle suddette borse di studio è subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, di un documento di autocertificazione attestante il diritto e copre tutti gli anni di frequenza alle scuole di istruzione primaria e secondaria di 1° grado (elementari e medie inferiori), mentre, sempre subordinata alla presentazione di un documento di autocertificazione, compete per un numero di anni pari alla durata del corso legale previsto dai rispettivi ordinamenti, con l'aggiunta di un ulteriore anno per le scuole di istruzione secondaria di 2° grado, di

qualificazione professionale e di specializzazione post-diploma, un'aggiunta di due anni, oltre a quelli di durata del corso legale previsto, per i corsi di laurea e di specializzazione post-laurea.

Gli importi sopra indicati vengono aumentati di **200,00** euro per gli studenti di scuola media superiore, di **250,00** euro per gli studenti universitari e per quelli frequentanti corsi di specializzazione post-diploma e post-laurea che, per mancanza di scuola o università del tipo prescelto nel luogo di residenza, frequentano corsi di studio in località diversa.

Tali borse di studio vengono corrisposte dall'Azienda posticipatamente, rispetto all'anno scolastico o accademico di riferimento. Pertanto, per gli studenti di scuola di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, detta corresponsione verrà effettuata entro il mese di ottobre dell'anno in cui termina l'anno scolastico ed agli studenti universitari entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello accademico.

12. Contributo disabili

Per ciascun figlio o persona equiparata a carico del dipendente - secondo il criterio seguito per l'individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari - che per grave menomazione fisica o psichica risulti portatore di handicap, viene corrisposta una provvidenza annuale lorda di **1.900,00** euro.

Tale provvidenza viene corrisposta nel mese di giugno di ciascun anno solare previa presentazione da parte degli interessati di idonea certificazione medica attestante il sussistere delle condizioni richieste ai sensi della legge 104/92.

L'importo erogato a tale titolo non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto.

13. Premio fedeltà

Al raggiungimento del 30° anno di anzianità (riconosciuta all'interno delle aziende che compongono il Gruppo a cui tempo per tempo appartiene Factorit) viene erogato un premio lordo pari a **2.000,00** euro.

Detto importo, ai sensi dell'art. 81 del CCNL 19/01/2012, non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto.

Nota a verbale

I dipendenti che hanno già ottenuto il premio fedeltà al raggiungimento del 25° anno di anzianità aziendale, non possono beneficiare del presente premio.


14. Anticipi sul trattamento di fine rapporto

Ad integrazione delle causali di anticipazione del TFR previste dalla legge 297 del 29/05/1982 e dell'accordo di settore del 29/09/1983, si prevede quanto segue:

- l'anticipazione può essere ottenuta da uno stesso beneficiario anche più volte nel corso del rapporto di lavoro, ad intervalli comunque di almeno 5 anni.
- possibilità di richiedere, previa presentazione di preventivo di spesa, l'anticipazione del trattamento di fine rapporto, per ristrutturazione della prima casa di abitazione. L'importo spettante verrà erogato successivamente alla presentazione di idonei documenti fiscali (fatture, ricevute ecc). L'anticipazione non viene concessa per costi già sostenuti e non è cumulabile con altri anticipi già concessi per la prima casa.

Letto, approvato e sottoscritto.

FACTORIT SPA



LE RAPPRESENTANZE
SINDACALI AZIENDALI

Dircredito

Fiba - Cisl

Fisac - Cgil

